



COMUNE DI CAPOTERRA

Città Metropolitana di Cagliari

Settore N.4 - Polizia Municipale

Ordinanza n. 19 del 29/03/2021

OGGETTO: PROROGA DELL'ORDINANZA N5 DEL 02/02/2021, PER CHIUSURA AL TRAFFICO DI VICO AMENDOLA, TRATTO COMPRESO TRA CIVICO 2 AL CIVICO 4, PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA LIORI E AREE LIMITROFE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la propria Ordinanza n° 5 del 02/02/2021;

VISTI:

- gli art. 7, 21 e 37 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.L.gs. 30.4.1992 n. 285 e successive modifiche e integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
- l'art. 107 del D.L.gs 267/2000, recante il "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali";
- la disposizione sindacale di conferma del conferimento dell'incarico di posizione organizzativa n. 79 del 23/12/2019;

VISTA la richiesta inoltrata dall'Ing. Scaccia David Amministratore Unico dalla Ditta "Edilit" s.r.l. via Salaris 17/D Cagliari, al fine di ottenere la proroga dell'ordinanza di chiusura di un tratto di vico Amendola (dal civico 2 al civico 4);

Visto il crono-programma allegato alla richiesta di ordinanza nel quale sono indicate le date e il relativo tratto di strada interessato dal cantiere stradale con annessa chiusura;

VALUTATA positivamente l'istruttoria del procedimento e considerato che per l'esecuzione dei lavori è necessaria la chiusura al traffico veicolare e pedonale del tratto di vico Amendola compreso tra il civico 2 e il civico 4;

RITENUTO di dover provvedere in merito

ORDINA

La seguente disciplina temporanea della circolazione stradale dal **04/04/2021 al 04/06/2021**, e comunque sino alla conclusione dei lavori:

interdizione alla circolazione veicolare e pedonale nel tratto di vico Amendola compreso tra i civici 2 e 4, con istituzione del doppio senso di circolazione nei due tratti esterni non coinvolti dai lavori, onde permettere gli accessi carrabili alle proprietà esistenti in essi;

DISPONE

che per motivi legati alla sicurezza delle persone **il richiedente provveda:**

- all'installazione della segnaletica secondo le modalità previste dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 recante "Regolamento di esecuzione e d'attuazione del nuovo Codice della strada";
- per il tramite del responsabile preposto per la sicurezza nel cantiere, all'utilizzo della segnaletica stradale recante LAVORI IN CORSO e di tutti gli altri accorgimenti necessari, sia diurni ed eventualmente notturni (lampade a intermittenza) atti a prevenire sinistri stradali ed ingorghi, assicurando il rispetto di quanto previsto in ordinanza, pena la sospensione immediata della presente;



- a far rimuovere dall'impresa la segnaletica al fine di ripristinare la disciplina della circolazione vigente;
- ad aver cura che, sino alla conclusione dei lavori, l'impresa, provveda costantemente a sorvegliare e manutenzionare la segnaletica; la stessa è direttamente responsabile di qualsiasi danno a terzi o all'Amministrazione Comunale per inadempimento della presente e delle norme vigenti in materia di cantieri stradali;

Per quanto non espressamente menzionato nella presente ordinanza, l'impresa esecutrice dovrà provvedere a porre in essere tutti gli accorgimenti contenuti nel decreto interministeriale 4 marzo 2013 relativo alla sicurezza della segnaletica nei cantieri di lavoro (G.U 67 del 20.03.2013).

La mancata adozione delle misure necessarie alla salvaguardia della sicurezza stradale, l'omessa installazione della segnaletica stradale, l'omesso mantenimento di efficienza della segnaletica, anche in ore notturne ed in caso di scarsa visibilità, il mancato ripristino della piattaforma stradale a regola d'arte, prevede, ai sensi dell' art. 21 del D.L.gs 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, l' applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 868,00 sino ad un massimo di € 3.471,00, e la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

Gli ufficiali e gli agenti di Polizia Stradale e tutti i soggetti istituzionalmente preposti, di cui all'art.12 del D.L.gs. 30 aprile 1992 n.285, sono incaricati della vigilanza e dei controlli sul rispetto della presente ordinanza. SI INFORMANO

Gli interessati che:

- il **Responsabile del procedimento** è il Dott. Giorgio Lecca.
- Ai sensi dell'art. 3 co. 4 della Legge n. 241 del 07/08/1990, contro la presente ordinanza è ammesso **ricorso**:
- entro 60 giorni al Ministro dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada, con le modalità di cui all'art. 74 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495;
- entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti dall'art. 2 e seguenti leggi 6/12/1971 n. 1034;
- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei modi e nei termini previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.
- copia del presente provvedimento è notificata a:
- Al responsabile del settore lavori pubblici

E trasmessa per conoscenza:

- al Sindaco Sede
- ai Carabinieri Capoterra
- alla Società San Germano Capoterra
- alla Misericordia Capoterra
- al 118 Cagliari
- albo pretorio sito istituzionale.



COMUNE DI CAPOTERRA

Capoterra, lì 29/03/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Giorgio Lecca